

TI_GERICHTE 52.2019.105 vom 29. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.105

FR: TI_GERICHTE 52.2019.105 du 29 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.105 del 29 gennaio 2019

Regeste

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

Erwägungen

E. 2

del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui sia stata interposta opposizione. Come visto, non è infatti necessario che il comportamento violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr. supra, consid. 5.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr. DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 5.1; cfr. altresì STA 52.2020.295 citata consid. 5.2). 6.2.3. Altrettanto infondata è la critica al Dipartimento, che, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, non si è affatto espresso nel senso che, non trattandosi di una misura penale bensì amministrativa, non sarebbe necessario che le autorità forniscano delle prove per poter adottare un simile provvedimento rispettivamente che i fatti possono essere anche accertati in maniera arbitraria (cfr. ricorso, pag. 8). In realtà, al consid. 10.2 della decisione impugnata, la precedente istanza ha correttamente ricordato che, visto il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. A torto il ricorrente contesta quanto indicato dal Dipartimento, che altro non ha fatto che riassumere la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. pure supra, consid. 5.4). 7. 7.1. Fermo quanto precede, restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo della sua libertà personale (sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.). 7.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, la garanzia invocata dal ricorrente può essere assoggettata a delle limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4). 7.3. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto pubblici speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a tutte le aree

vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi dell'HCAP si fondava senz'altro su di una valida base legale, costituita dal già menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico (consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue molteplici sfaccettature (consid. 6.5). Per quanto concerne poi il caso specifico, il querelato divieto era senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza che si prefigge il concordato. La misura era poi necessaria, ritenuto come il ricorrente abbia senz'altro tenuto un comportamento pericoloso. Essa era senz'altro adeguata alle circostanze del caso, considerato che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituiva la meno incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4). Il provvedimento era inoltre stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli sei mesi) non raggiungeva quella massima (tre anni), ma si situava anzi nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Certo, esso ha posto al ricorrente delle restrizioni piuttosto disagiati. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze erano ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse erano peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si deve infatti dimenticare che il divieto in parola era valido unicamente in occasione delle partite dell'HCAP e concerneva il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2) - compreso tra le 4 ore che precedenti e le 4 ore successive allo svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado fosse valido per tutta la Svizzera, il controverso divieto non era ancora lesivo del principio della proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica. Esso merita dunque conferma. 7.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto, pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della decisione del 17 agosto 2018), di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP. Come ha già avuto modo di stabilire questo Tribunale in un caso analogo (cfr. STA 52.2020.295 citata consid. 6.4), il suddetto provvedimento non poggiava infatti su una sufficiente base legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e non rientra in particolare in quella sancita dal suo art. 4, non potendo un mezzo di trasporto in movimento essere considerato un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata. 8. 8.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è annullato. 8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente alla sua preponderante soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmM). Al ricorrente, assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo relativamente limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione del divieto di accedere a tutti i

mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è annullato. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.